

Le norme sulla prostituzione minorile

Pubblicato: Giovedì 28 Ottobre 2004

Riportiamo la norma relativa ad uno dei reati contestati ai due uomini arrestati oggi.

Art. 600-bis. – Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it